

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità.....** 1

- Regolamento (CE) n. 129/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8

- Regolamento (CE) n. 130/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania 10

- ★ **Regolamento (CE) n. 131/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2249/98 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia, per quanto riguarda determinati esportatori, e modifica la decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia** 12

- ★ **Regolamento (CE) n. 132/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2630/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini ⁽¹⁾.....** 20

- Regolamento (CE) n. 133/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo..... 21

★ Regolamento (CE) n. 134/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che modifica i regolamenti (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata e (CEE) n. 139/81 che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata	22
Regolamento (CE) n. 135/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98	24
Regolamento (CE) n. 136/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara	26
Regolamento (CE) n. 137/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	28
Regolamento (CE) n. 138/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	30
Regolamento (CE) n. 139/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2850/98	32
Regolamento (CE) n. 140/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2849/98	33
Regolamento (CE) n. 141/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2852/98	34
Regolamento (CE) n. 142/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98	35
Regolamento (CE) n. 143/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2007/98	36
Regolamento (CE) n. 144/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98	37
Regolamento (CE) n. 145/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1746/98	38
Regolamento (CE) n. 146/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98	39
Regolamento (CE) n. 147/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	40

Regolamento (CE) n. 148/1999 della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 42

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

1999/51/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato** 45


Commissione

1999/52/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'8 gennaio 1999, recante modifica della decisione 97/252/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 4540]**..... 51

1999/53/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'8 gennaio 1999, che modifica la decisione 98/587/CE concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario [notificata con il numero C(1998) 4544]**..... 54



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 128/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 14 dicembre 1998

**sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili
(UMTS) della terza generazione nella Comunità**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 57, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽⁴⁾,

- (1) considerando che il 29 maggio 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e senza fili;
- (2) considerando che il 15 ottobre 1997 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla strategia e gli orientamenti per l'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e senza fili (UMTS);
- (3) considerando che il 1° dicembre 1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare all'inizio del 1998, una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che permetta di stabilire orientamenti sul merito della questione e faciliti, nel quadro giuridico comunitario vigente, la rapida

concessione di licenze per il servizio UMTS e, se necessario e in base all'attuale ripartizione delle competenze, riguardo all'attribuzione coordinata delle frequenze nella Comunità e al roaming paneuropeo; che il 29 gennaio 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui esprime il suo ampio sostegno alla comunicazione della Commissione del 15 ottobre 1997;

- (4) considerando che è necessario sviluppare una nuova generazione di sistemi innovativi che permettano di fornire servizi multimedia a banda larga senza fili, inclusi quelli Internet e gli altri basati sul protocollo Internet (I/P), di fornire servizi flessibili e personalizzati e di supportare volumi di dati elevati, grazie al ricorso combinato alle componenti terrestri fisse e mobili e a quelle via satellite; che la presente decisione si applica alle componenti satellitari, fatta salva la decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità ⁽⁵⁾; che è necessario garantire un'apertura rapida del mercato al fine di ottenere, grazie a un livello sufficiente di concorrenza, una copertura ininterrotta e globale, un abbattimento dei costi e un'offerta di servizi innovativi;
- (5) considerando che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (WARC 92) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ha definito nel 1992 lo spettro di frequenze riservato allo sviluppo delle parti satellitari e terrestri del futuro sistema pubblico di telecomunicazioni mobili terrestri (FPLMTS, in prosieguo indicato con la sigla IMT-2000); che, in base alla risoluzione 212 dell'UIT e alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni di 1995 (WRC 95), la realizzazione della parte terrestre dovrebbe cominciare intorno al 2000;

⁽¹⁾ GU C 131 del 29. 4. 1998, pag. 9 e GU C 276 del 4. 9. 1998, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 214 del 10. 7. 1998, pag. 92.

⁽³⁾ Parere espresso il 16 settembre 1998 (GU C 373 del 2. 12. 1998).

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 1998 (GU C 210 del 6. 7. 1998), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30. 10. 1998, pag. 56) e decisione del Parlamento europeo del 18 novembre 1998 (GU C 379 del 7. 12. 1998). Decisione del Consiglio del 30 novembre 1998.

⁽⁵⁾ GU L 105 del 23. 4. 1997, pag. 4.

- (6) considerando che nella Comunità la concezione di un sistema di comunicazioni mobili universali (UMTS) deve essere compatibile con il concetto di sistema mobile della terza generazione (IMT-2000, Telecomunicazioni mobili internazionali-2000) elaborato a livello mondiale dall'UIT secondo la sua risoluzione 212;
- (7) considerando che le comunicazioni mobili e senza fili rivestono nella Comunità un'importanza strategica, non solamente per lo sviluppo del settore delle telecomunicazioni e per la società dell'informazione ma anche per l'economia e l'occupazione nella Comunità in generale; che il 3 dicembre 1997 la Commissione ha adottato un Libro verde sulla convergenza nei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione sul suo impatto a livello normativo; che la Commissione intende tener conto, alla luce dei risultati delle consultazioni legate al Libro verde, dell'impatto della convergenza sull'UMTS e in particolare riesaminare entro il 1999 la normativa comunitaria nel settore delle telecomunicazioni;
- (8) considerando che per creare un clima favorevole agli investimenti e allo sviluppo dell'UMTS e per garantire lo sviluppo di servizi comunitari, paneuropei e mondiali con la più ampia copertura territoriale possibile, è necessaria un'azione tempestiva e specifica a livello comunitario; che gli Stati membri dovrebbero consentire l'introduzione rapida e coordinata nella Comunità di servizi e reti UMT compatibili, secondo i principi del mercato unico e le norme europee approvate o sviluppate dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) per l'UMTS, ove disponibili, compresa in particolare una norma per un'interfaccia aerea comune, aperta e competitiva a livello internazionale; che disposizioni legislative ostacolerebbero o impedirebbero la fornitura di servizi UMTS a livello comunitario e mondiale e la libera circolazione delle relative apparecchiature;
- (9) considerando che questo settore è soggetto alla normativa comunitaria, incluse le norme sulla concorrenza, e in particolare alla direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali⁽¹⁾, alla direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni⁽²⁾, alla direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni⁽³⁾, alla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta «ONP»⁽⁴⁾ e alla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽⁵⁾; che l'elenco delle condizioni che può essere allegato alle autorizzazioni per UMTS conformemente alla direttiva 97/13/CE lascia impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri per motivi di pubblico interesse riconosciuti dal trattato, in particolare negli articoli 36 e 56, segnatamente in relazione alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attività criminali;
- (10) considerando che per ottenere un mercato dinamico e offrire un servizio ampiamente concorrenziale, gli organismi che forniscono reti UMTS, o servizi su tali reti, dovrebbero poter accedere al mercato senza inutili restrizioni o tariffe eccessive;
- (11) considerando che, secondo la normativa comunitaria, in particolare la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/2/CE della Commissione: in primo luogo, le licenze individuali dovrebbero essere limitate alla creazione e/o al funzionamento delle reti UMTS, in secondo luogo il numero di licenze UMTS può essere limitato esclusivamente per provata insufficiente capacità dello spettro di frequenza e in terzo luogo le licenze dovrebbero essere rilasciate sulla base di criteri obiettivi, non discriminatori, dettagliati e proporzionali, a prescindere dal fatto che i richiedenti siano o no già operatori di altri sistemi;
- (12) considerando che le licenze dovrebbero consentire, e gli Stati membri incoraggiare, il roaming transnazionale per garantire servizi comunitari e paneuropei; che dovrebbe esserci cooperazione con la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) attraverso il Comitato europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA) per l'UMTS; che, in particolare, possono essere conferiti mandati, ove necessario, per istituire per i servizi una procedura «a sportello unico»;

⁽¹⁾ GU L 20 del 26. 1. 1996, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 74 del 22. 3. 1996, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 1.

- (13) considerando che l'ampiezza di spettro disponibile influenzerà direttamente la concorrenza nel mercato; che è dunque opportuno allocare lo spettro tenendo conto della domanda prevista; che è necessario attribuire una quantità sufficiente di spettro e liberarlo con un anticipo tale da permettere un'offerta di servizi mobili multimediali ampia e competitiva;
- (14) considerando che l'allocazione di spettro è più efficacemente ottenuta dal Comitato europeo delle radiocomunicazioni (CER) nel quadro della CEPT; che è importante che siano, ne necessario, adottate in tempo debito le misure normative appropriate per l'attuazione nella Comunità delle decisioni del CER; che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a fornire alla Commissione con regolarità le informazioni sull'attuazione delle misure del CER; che può essere necessario adottare misure comunitarie complementari per garantire l'attuazione nei tempi voluti delle decisioni della CEPF negli Stati membri;
- (15) considerando che sarà necessario agevolare lo sviluppo di un mercato con una vasta gamma di servizi multimedia mobili concorrenziali; che il 30 giugno 1997 il CER ha adottato la decisione ERC/DEC/(97)07 sulle bande di frequenza per l'introduzione dell'UMTS e che la decisione è entrata in vigore il 1° ottobre 1997;
- (16) considerando che la suddetta decisione del CER riserva alle applicazioni UMTS terrestri le bande di frequenza 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz e prevede per le applicazioni UMTS via satellite le bande di frequenza 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz; che ancor prima di commercializzare i servizi UMTS è opportuno attribuire all'interno delle bande indicate dal WARC 92 una quantità di spettro sufficiente, in funzione dei crescenti bisogni di tale spettro; che tra alcuni anni può essere necessaria un'ulteriore allocazione di spettro di frequenza;
- (17) considerando che, al fine di determinare lo spettro di frequenza supplementare necessario per soddisfare la domanda del mercato entro il 2005-2010, a livello di UIT è stata messa all'ordine del giorno della prossima WRC la revisione dello spettro, i problemi normativi dell'UMTS, le possibilità di agevolare l'uso di terminali multimodali e il roaming mondiale dell'IMT-2000; che, di conseguenza, è necessario elaborare posizioni europee comuni e promuoverle a livello mondiale, con la partecipazione di tutte le parti interessate;
- (18) considerando che la disponibilità di spettro a prezzi adeguati, la copertura territoriale e la qualità sono essenziali per il successo dell'UMTS; che i sistemi di tariffazione dello spettro non dovrebbero incidere negativamente sulla struttura concorrenziale del mercato e dovrebbero rispettare l'interesse pubblico garantendo l'uso efficiente delle risorse dello spettro;
- (19) considerando che possono essere necessarie forme di cooperazione particolare tra operatori per garantire la copertura delle regioni a scarsa densità abitativa; che la presente decisione non impedisce agli Stati membri di imporre forme adeguate di roaming nazionale tra gli operatori che beneficiano di un'autorizzazione nel proprio territorio nella misura necessaria ad assicurare una concorrenza equilibrata e non discriminatoria;
- (20) considerando che la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per le apparecchiature terminali di telecomunicazioni collegate, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, per sostituire la direttiva 98/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾; che le appropriate norme armonizzate sviluppate dall'ETSI e riconosciute dalla direttiva 98/13/CEE garantiranno la libera circolazione delle apparecchiature terminali, comprese quelle per l'UMTS;
- (21) considerando che il sistema di comunicazione mobile digitale cellulare della seconda generazione è stato originariamente definito dalla direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio digitale cellulare paneuropeo di telefonia mobile terrestre nella Comunità⁽²⁾, con l'assegnazione delle bande di frequenza 900 MHz; che il DCS-1800 va considerato facente parte della famiglia del GSM e della seconda generazione; che la Comunità dovrebbe sfruttare il successo della tecnologia mobile digitale dell'attuale generazione (in particolare del GSM) in Europa e nel resto del mondo e tener conto delle possibilità d'interoperabilità tra UMTS e sistemi della seconda generazione; che, secondo la normativa comunitaria, non dovrebbe esserci discriminazione tra gli operatori GSM e i nuovi entranti sui mercati UMTS; che l'UMTS si dovrebbe sviluppare in un ambiente integrato e ininterrotto, con roaming totale con le reti GSM e tra elementi terrestri e satellitari delle reti di UMTS, che renderà probabilmente necessari i terminali ibridi quali i terminali bimodali e banda GSM/UMTS e i terminali terrestri/satellitari;

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 17. 7. 1987, pag. 85.

- (22) considerando che è importante che le reti UMTS offrano comunicazioni sicure e affidabili e garantiscano un elevato livello di sicurezza, compresa la protezione contro l'uso fraudolento, almeno equivalente a quello delle comunicazioni mobili della seconda generazione;
- (23) considerando che l'UMTS guarda al mercato mondiale; che per aumentare le possibilità di adozione dell'UMTS sui mercati extraeuropei può esser proposta e adottata come parte del «concetto di famiglia IMT-2000» una norma europea comune UMTS; che è dunque necessario rispettare a livello comunitario le date limite fissate dall'UIT e tener conto dei requisiti tecnici finali dell'UIT;
- (24) considerando che, anche se l'attuazione volontaria delle norme resta la regola generale, interfacce e situazioni particolari possono tuttavia richiedere il ricorso a norme obbligatorie che garantiscano l'interoperabilità e agevolino il roaming delle reti e dei servizi mobili; che gli organismi di normazione, quali l'ETSI, adottano norme armonizzate che agevolano l'azione normativa;
- (25) considerando che nel 1995 la Commissione ha affidato all'ETSI un mandato di normazione generale per il settore UMTS, in base alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽¹⁾ e alla decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni⁽²⁾ e può conferire ulteriori mandati in avvenire;
- (26) considerando che è opportuno tener conto degli effetti sociali della transizione alla società dell'informazione senza fili; che lo sviluppo dell'UMTS e delle norme pertinenti dovrebbe essere coordinato con le iniziative nei settori collegati, ad esempio lo sviluppo della società dell'informazione a livello comunitario, il sostegno alla formazione nelle tecnologie legate all'UMTS, l'accesso degli anziani e dei disabili e la ricerca sui potenziali danni alla salute delle comunicazioni mobili;
- (27) considerando che le imprese comunitarie dovrebbero profittare appieno degli accordi commerciali internazionali (ad esempio, quelli sottoscritti nell'ambito dell'OMC), compresi gli accordi tariffari quali l'accordo sulla tecnologia dell'informazione, e della convenzione di Istanbul per l'abolizione dei diritti doganali sugli effetti personali e le apparecchiature professionali, e disporre di un accesso reale ai mercati, secondo specifiche modalità e condizioni, incluso il trattamento nazionale vincolanti per i paesi membri dell'OMC; che la Commissione può adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione degli accordi internazionali; che questi possono essere integrati da accordi specifici bilaterali o multilaterali e da negoziati che la Commissione può avviare sulla base di mandati del Consiglio;
- (28) considerando che, ai fini dell'applicazione della presente decisione, è opportuno che la Commissione sia coadiuvata dal comitato delle licenze istituito dalla direttiva 97/13/CE; che, nell'applicazione della presente decisione, la Commissione, assistita dal comitato, dovrebbe cooperare strettamente con i pertinenti organismi esterni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Finalità

L'obiettivo della presente decisione è di agevolare l'introduzione rapida e coordinata nella Comunità di reti e servizi UMTS compatibili, secondo i principi del mercato interno e in base alla domanda commerciale.

Articolo 2

Definizione

Ai fini della presente decisione, per UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, Sistema di telecomunicazioni mobili universali) si intende un sistema di comunicazioni mobili e senza fili della terza generazione in grado, in particolare, di fornire servizi multimediali innovativi con caratteristiche superiori a quelle dei sistemi della seconda generazione, quali il GSM, e di combinare l'uso delle componenti terrestri e satellitari. Tale sistema deve essere in grado di soddisfare almeno le caratteristiche di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva sostituita dalla direttiva 98/34/CE (GU L 204 del 21. 7. 1998, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

*Articolo 3***Approccio coordinato di autorizzazione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire, a norma dell'articolo 1 della direttiva 97/13/CE, l'introduzione coordinata e progressiva dei servizi UMTS sul proprio territorio entro il 1° gennaio 2002 al più tardi e in particolare, mettono a punto un sistema di autorizzazione per l'UMTS entro il 1° gennaio 2000.

2. Agli Stati membri che ne fanno richiesta è concesso un termine supplementare di dodici mesi al massimo rispetto alle date di cui al paragrafo 1 per la messa a punto di un sistema di autorizzazione e per l'introduzione dei servizi UMTS, nella misura in cui lo giustificano difficoltà tecniche eccezionali riscontrate nel procedere agli adeguamenti necessari al proprio piano delle frequenze. La domanda deve essere presentata anteriormente al 1° gennaio 2000. La Commissione valuta le domande ricevute e adotta una decisione motivata entro un termine di tre mesi. Le informazioni fornite sono messe a disposizione di qualsiasi parte interessata che ne faccia richiesta, tenendo conto dei legittimi interessi alla tutela del segreto commerciale e dei soggetti in materia di sicurezza.

3. Nel mettere a punto e applicare i loro sistemi di autorizzazione, gli Stati membri garantiscono, in base alla normativa comunitaria, che la fornitura dei servizi UMTS sia organizzata:

- nelle bande di frequenza armonizzate dalla CEPT, secondo la procedura di cui all'articolo 5,
- in base alle norme europee per l'UMTS approvate o sviluppate dall'ETSI, se disponibili, inclusa in particolare un'interfaccia radio comune, aperta e competitiva a livello internazionale. Gli Stati membri provvedono affinché, le licenze consentano il roaming transnazionale nella Comunità.

4. Dato che per un efficace uso delle frequenze radio può risultare necessario limitare il numero di sistemi UMTS autorizzati negli Stati membri, qualora, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 97/13/CE e d'intesa con la CEPT, sia accertata l'incompatibilità dei potenziali tipi di sistemi, gli Stati membri coordinano il proprio approccio al fine di autorizzare tipi compatibili di sistemi UMTS a livello comunitario.

*Articolo 4***Diritti e obblighi di roaming**

1. Gli Stati membri incoraggiano gli organismi che forniscono reti UMTS a negoziare tra loro accordi transfrontalieri di roaming, per garantire una copertura ininterrotta dei servizi sull'intera area comunitaria.

2. Gli Stati membri possono, se necessario, adottare misure volte a garantire la copertura delle aree a bassa densità di popolazione, nel rispetto della normativa comunitaria.

*Articolo 5***Cooperazione con la CEPT**

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 97/13/CE, conferisce al CEPT/CER e al CEPT/ECTRA mandati, in particolare al fine di armonizzare l'utilizzazione delle frequenze. I mandati definiscono i compiti da svolgere e stabiliscono un calendario.

2. Il calendario dei primi mandati figura nell'allegato II.

3. Al termine dei mandati, e secondo la procedura di cui all'articolo 17, della direttiva 97/13/CE, si decide se applicare in ambito comunitario i risultati del lavoro svolto in base ai mandati.

4. Fatto salvo il paragrafo 3 e se ritengono che i lavori svolti in base ai mandati conferiti al CEPT/CER e al CEPT/ECTRA non rispettino in modo soddisfacente il calendario previsto, la Commissione o ogni Stato membro possono riferirne al comitato delle licenze, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 97/13/CE.

*Articolo 6***Cooperazione con l'ETSI**

La Commissione adotta le misure necessarie, se opportuno in cooperazione con l'ETSI, per promuovere norme comuni e aperte per la fornitura di servizi UMTS compatibili in Europa, secondo le esigenze del mercato e tenendo conto della necessità di presentare all'UIT una norma comune come opzione per la raccomandazione mondiale UIT IMT-2000.

*Articolo 7***Comitato**

Nell'attuazione della presente decisione la Commissione è assistita dal comitato delle licenze istituito dall'articolo 14 della direttiva 97/13/CE.

*Articolo 8***Scambio di informazioni**

1. La Commissione informa regolarmente il comitato dei risultati delle consultazioni con i rappresentanti degli organismi che forniscono servizi o reti di telecomunicazione, con gli utenti, i consumatori, i produttori e i sindacati.
2. Tenendo conto della politica comunitaria nel settore delle telecomunicazioni, il comitato incoraggia lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e gli sviluppi della regolamentazione relativa all'autorizzazione dei servizi UMTS.

*Articolo 9***Aspetti internazionali**

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per agevolare l'introduzione dei servizi UMTS e la libera circolazione delle apparecchiature UMTS nei paesi terzi.
2. A tale fine la Commissione si adopera per l'applicazione degli accordi internazionali concernenti l'UMTS e in particolare, ove necessario, può presentare al Consiglio proposte per opportuni mandati per negoziare accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
3. Le misure adottate a norma del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in base agli accordi internazionali pertinenti.

*Articolo 10***Notificazione**

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni ad essa necessarie per verificare l'attuazione della presente decisione.

*Articolo 11***Riservatezza**

Alle informazioni di cui alla presente decisione si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della direttiva 97/13/CE.

*Articolo 12***Relazione**

La Commissione esamina gli sviluppi nel settore UMTS e entro due anni riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'efficacia dell'azione adottata in base alla presente decisione.

*Articolo 13***Attuazione**

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative e amministrative necessarie per applicare le misure indicate nella presente decisione o adottate in base ad essa.

*Articolo 14***Durata**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e rimane in vigore per quattro anni a partire da tale data.

*Articolo 15***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MOLTERER

*ALLEGATO I***CARATTERISTICHE CHE L'UMTS DEVE ESSERE IN GRADO DI SODDISFARE***Capacità del sistema necessarie per soddisfare le caratteristiche del servizio*

1. Capacità multimediali; applicazioni a mobilità completa e a mobilità bassa in diversi ambienti geografici, superiori alle capacità dei sistemi di seconda generazione come il GSM.
2. Accesso efficiente a Internet, Intranet e ai servizi basati su protocolli Internet (I/P).
3. Trasmissioni vocali di elevata qualità, paragonabili a quella delle reti fisse.
4. Portabilità del servizio in ambienti UMTS differenti, ove opportuno (per esempio settore pubblico/privato/imprese; fisso/mobile).
5. Funzionamento in un ambiente integrato e ininterrotto, incluso il roaming totale con GSM e tra componenti terrestri e satellitari delle reti UMTS.

Reti con accesso radio

- Nuova interfaccia radio-terrestre per l'accesso a tutti i servizi, inclusi i servizi basati su dati a pacchetto, idonea al traffico asimmetrico e a consentire una larghezza di banda/volume dati su richiesta nell'ambito di bande di frequenza armonizzate.
- Buona efficienza complessiva dello spettro, compreso l'uso di frequenze accoppiate o disaccoppiate.

Reti di base

- Gestione della chiamata, controllo del servizio e gestione della mobilità e della localizzazione, incluso il roaming totale basato sull'evoluzione dei sistemi di rete di base esistenti, ad esempio su una rete di base GSM evoluta, tenendo conto della convergenza tra reti mobili e fisse.

*ALLEGATO II***CALENDARIO**

Dal febbraio 1999, mandati alla CEPT per un'ulteriore attribuzione di spettro, inclusa la disponibilità di bande di frequenza addizionali al di fuori delle bande FPLMTS fissate nella WARC92 per l'UMTS.

Dal febbraio 1999, mandati alla CEPT per la definizione, ove necessario, della procedura di sportello unico per i servizi.

REGOLAMENTO (CE) N. 129/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	85,8	
	204	48,3	
	624	151,0	
	999	95,0	
0707 00 05	052	99,2	
	053	102,9	
	999	101,0	
0709 10 00	220	68,8	
	999	68,8	
0709 90 70	052	137,9	
	204	212,2	
	628	122,8	
	999	157,6	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	49,4	
	204	39,5	
	212	43,1	
	220	31,7	
	600	42,9	
	624	43,6	
	999	41,7	
0805 20 10	052	34,1	
	204	65,2	
	999	49,6	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	58,7	
	204	61,0	
	464	74,1	
	624	76,7	
	999	67,6	
	0805 30 10	052	48,5
	600	57,5	
999	53,0		
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	64,8	
	060	39,1	
	400	74,7	
	404	85,6	
	720	81,1	
	728	101,1	
	999	74,4	
	0808 20 50	052	140,6
064	62,3		
400	83,0		
720	40,2		
999	81,5		

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 130/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1999

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria e della Romania, nonché per la Polonia, la quantità equivalente di carne, espressa in peso di prodotti trasformati che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999; che è possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria; che, tuttavia, le quantità indicate nelle domande di carni bovine originarie della Polonia e di prodotti trasformati originari della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingente, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantitativi rimanenti per il terzo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i sei paesi considerati per il quarto periodo, dal 1° aprile al 30 giugno 1999,

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria;

b) 4,126 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31 e 1602 50 39 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1999, ammontano a:

a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:

- 6 246 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
- 2 877 tonnellate di carni originarie della Repubblica ceca,
- 1 571 tonnellate di carni originarie della Slovacchia,
- 230 tonnellate di carni originarie della Bulgaria,
- 1 425 tonnellate di carni originarie della Romania;

b) 2 760 tonnellate di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 o 1 289,72 tonnellate di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39, originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

⁽¹⁾ GU L 176 del 20. 6. 1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 131/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 2249/98 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia, per quanto riguarda determinati esportatori, e modifica la decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁽³⁾, in particolare l'articolo 13,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Nel quadro delle inchieste antidumping e antisovvenzioni iniziate con due avvisi diversi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁴⁾, la Commissione ha accettato, con decisione 97/634/CE⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/1999⁽⁶⁾, gli impegni offerti da 190 esportatori norvegesi e dal Regno di Norvegia.
- (2) Il testo degli impegni prevede espressamente che l'inadempienza dell'obbligo di inviare, entro il termine prescritto, relazioni trimestrali su tutte le vendite al primo cliente non collegato nella Comunità venga considerata, salvo casi di forza maggiore, una violazione degli impegni stessi.
- (3) Otto esportatori norvegesi non hanno rispettato l'obbligo di inviare relazioni per il primo trimestre 1998 entro il termine stabilito o non le hanno inviate affatto. Questi esportatori non hanno dimostrato l'esistenza di cause di forza maggiore che giustificassero il ritardo o il mancato invio delle relazioni.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.⁽³⁾ GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.⁽⁴⁾ GU C 235 del 31. 8. 1996, pag. 18, e GU C 235 del 31. 8. 1996, pag. 20.⁽⁵⁾ GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 81.⁽⁶⁾ GU L 8 del 14. 1. 1999, pag. 8.

- (4) Il testo degli impegni specifica altresì che l'inadempienza dell'obbligo di vendere il prodotto in questione sul mercato comunitario a un prezzo equivalente o superiore al prezzo minimo fissato negli impegni viene considerata una violazione degli impegni stessi.

- (5) A tale riguardo, è risultato che, nel quarto trimestre 1997, un esportatore norvegese aveva venduto il prodotto in questione sul mercato comunitario a un prezzo inferiore a quello fissato nell'impegno. Inoltre, uno degli esportatori norvegesi che non avevano inviato le relazioni trimestrali per il primo trimestre 1998 entro il termine stabilito avrebbe venduto il prodotto in questione sul mercato comunitario a un prezzo inferiore a quello previsto nell'impegno.

- (6) La Commissione, pertanto, aveva motivo di ritenere che le nove società in questione avessero violato i termini degli impegni.

- (7) Di conseguenza, con regolamento (CE) n. 2249/98⁽⁷⁾, in appresso denominato «regolamento del dazio provvisorio», la Commissione ha istituito dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico, di cui ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 ed ex 0304 20 13, originario della Norvegia ed esportato dalle nove società elencate nell'allegato del regolamento. Con lo stesso regolamento, la Commissione ha depennato le società in questione dall'allegato della decisione 97/634/CE in cui figura l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

- (8) Le nove società norvegesi a cui si applicano i dazi provvisori sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali erano stati istituiti i dazi. Si è inoltre data loro la possibilità di fare commenti e di chiedere un'audizione.

⁽⁷⁾ GU L 282 del 20. 10. 1998, pag. 57.

- (9) Solo una delle società norvegesi in questione ha reso note le sue osservazioni per iscritto entro il termine fissato nel regolamento del dazio provvisorio. Dopo aver ricevuto la comunicazione scritta, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento definitivo della violazione apparente. Inoltre, anche una società non vincolata da impegni ha formulato osservazioni riguardo alla NorMan Trading Ltd AS.
- (10) Solo una delle nove società oggetto delle misure provvisorie, la Norwell AS, ha chiesto un'audizione.
- (11) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva confermare il ritiro dell'accettazione dei loro impegni da parte della Commissione nonché raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e compensativi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Inoltre, è stato concesso loro un termine entro il quale presentare osservazioni dopo questa comunicazione.
- (12) Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, se del caso, prese in considerazione nelle risultanze definitive.

C. RISULTANZE DEFINITIVE

- (13) Durante l'audizione, la Norwell AS ha ribadito che la violazione del suo impegno era stata causata dalla detrazione di determinate note di accredito, che aveva fatto scendere il suo prezzo medio di vendita nella Comunità per l'ultimo trimestre 1997 al di sotto del prezzo minimo all'importazione. A sua discolpa, tuttavia, la società ha addotto che le note di accredito erano state rilasciate «una tantum» per compensare le pessime condizioni di una spedizione di pesce arrivata nei locali degli acquirenti comunitari. La qualità scadente del pesce ha indotto la società a concedere notevoli sconti ai suoi clienti. Pur ammettendo che il rilascio delle note di accredito aveva fatto scendere il prezzo medio di vendita al di sotto del prezzo minimo all'importazione, la società ha dichiarato che al momento di negoziare il prezzo di vendita non si poteva prevedere il rilascio di note di accredito per un simile importo.
- (14) Il rilascio di note di accredito per compensare la qualità scadente giustificerebbe anche una riduzione del valore doganale la quale, se si trattasse non di un impegno ma di un dazio variabile, porterebbe ad una riduzione proporzionale dei dazi applicabili. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che, per garantire la piena equivalenza delle misure antidumping e compensative, siano esse dazi o

impegni, le note di accredito per reclami effettivi e debitamente motivati riguardanti la qualità non debbano essere considerate violazioni.

- (15) In considerazione di quanto precede, disponendo ora di elementi di prova sufficienti e già verificati circa il reclamo della Norwell AS a causa della qualità anormalmente scadente di questa particolare spedizione, si conclude che non è opportuno istituire misure definitive nei confronti di questa società.
- (16) Un'altra società norvegese ha dichiarato che la NorMan Trading Ltd SA, nei cui confronti erano stati istituiti dazi provvisori, aveva cessato le operazioni commerciali nel settembre 1997, era stata messa in liquidazione e aveva trasferito alcune delle sue attività alla società che ha inviato la comunicazione. Pertanto, non essendo pervenute osservazioni in merito alle risultanze relative alla violazione e dato che la società potrebbe non esistere più, il suo nome dovrebbe essere depennato dall'elenco degli esportatori norvegesi esentati dai dazi antidumping e compensativi definitivi.
- (17) Come si è già detto, dopo la comunicazione nessuna delle altre società che non hanno rispettato l'obbligo di inviare le relazioni trimestrali entro il termine stabilito ha giustificato l'inadempienza adducendo cause di forza maggiore. Analogamente, non sono pervenute ulteriori osservazioni della società che, oltre a non avere inviato la relazione in tempo, ha esportato il prodotto in questione nella Comunità a livelli inferiori al prezzo minimo. È pertanto opportuno prendere misure definitive nei confronti di queste società.

D. RITIRO DEGLI IMPEGNI

- (18) Nel controllare gli impegni offerti dagli esportatori norvegesi, la Commissione ha riscontrato, nel corso di un determinato periodo, che un certo numero di esportatori non aveva effettuato vendite nella Comunità europea durante i trimestri consecutivi oggetto delle relazioni. Al momento della verifica, inoltre, alcune di queste società hanno dichiarato di non aver effettuato esportazioni nel periodo di riferimento delle inchieste in seguito alle quali erano stati istituiti i dazi antidumping e compensativi attualmente in vigore e di non aver assunto obblighi contrattuali vincolanti in tal senso per il prossimo futuro.
- (19) La Commissione ha informato le parti interessate delle suddette risultanze e ha fatto notare che, in considerazione di questi elementi, le società non potevano essere considerate esportatori ai sensi del

regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento antidumping di base») e del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso denominato «regolamento antisovvenzioni di base»).

Le parti sono state inoltre informate che il mantenimento degli impegni in queste circostanze avrebbe imposto alla Commissione una sorveglianza amministrativa alquanto gravosa e che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1890/97 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2678/98 ⁽²⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1891/97 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2678/98, esse avrebbero potuto offrire altri impegni come nuovi esportatori una volta soddisfatte le condizioni necessarie. Con regolamento (CE) n. 2039/98 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito dazi antidumping e dazi compensativi definitivi nei confronti delle ventuno società che hanno poi ritirato gli impegni, e la Commissione ha modificato in tal senso la decisione 97/634/CE con decisione 98/540/CE ⁽⁵⁾.

- (20) In seguito a queste modifiche, altre tre società (Hirsholm Norge AS, Lorentz A. Lossius AS e Roger AS) hanno ritirato spontaneamente i rispettivi impegni. La Fonn Egerstund AS ha fatto altrettanto una volta informata dalla Commissione di un'apparente inadempienza nell'invio delle relazioni.
- (21) Avendo ritirato gli impegni, queste quattro società non possono continuare a beneficiare dell'esenzione dai dazi antidumping e compensativi. I loro nomi, pertanto, devono essere depennati dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati.

E. MODIFICA DELL'ALLEGATO DELLA DECISIONE 97/634/CE

- (22) Parallelamente al presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario

della Norvegia esportato dalle altre otto società soggette al dazio provvisorio istituito dal regolamento del dazio provvisorio.

- (23) L'allegato della decisione 97/634/CE, che accetta gli impegni nel quadro degli attuali procedimenti antidumping e antisovvenzioni, deve essere modificato per tener conto del ripristino dell'impegno offerto dalla Norwell AS, nei cui confronti occorre abrogare il dazio provvisorio.
- (24) Per tener conto di questi cambiamenti e dei suddetti ritiri degli impegni, occorre modificare l'allegato della decisione 97/634/CE, in cui sono elencate le parti i cui impegni sono stati accettati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CE) n. 2249/98 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
2. Sono svincolati gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping e dei dazi compensativi provvisori istituiti dal suddetto regolamento per il salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero), di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice Taric: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (codice Taric: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (codice Taric: 0303 22 00*19) ed ex 0304 20 13 (codice Taric: 0304 20 13*19), originario della Norvegia ed esportato dalla Norwell AS, impegno n. 128 (codice addizionale Taric 8316).

Articolo 2

L'allegato della decisione 97/634/CE è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 12. 12. 1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 263 del 26. 9. 1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 12. 9. 1998, pag. 68.

*ALLEGATO I***Elenco delle società soggette a dazi antidumping e compensativi provvisori**

N. impegno	Nome della società	Codice addizionale TARIC
84	Langfjord Laks AS	8116
86	Leonhard Products AS	8423
90	Marex AS	8326
117	NorMan Trading AS	8230
129	Notfisk Arctic AS	8234
149	Salomega AS	8260
166	Skarpsno Mat	8277
177	Svenodak AS	8288

ALLEGATO II

Elenco delle 107 società i cui impegni sono accettati, aggiornato dal regolamento (CE) n. 131/1999

N. impegno	Ragione sociale	Codice addizionale TARIC
3	Agnefest Seafood	8325
7	Aqua Export A/S	8100
8	Aqua Partner A/S	8101
11	Arctic Group International	8109
13	Arctic Superior A/S	8111
14	Arne Mathiesen A/S	8112
15	A/S Aalesundfisk	8113
16	A/S Austevoll Fiskeindustri	8114
17	A/S Keco	8115
20	A/S Refsnes Fiskeindustri	8118
21	A/S West Fish Ltd	8119
22	Astor A/S	8120
23	Atlantic King Stranda A/S	8121
24	Atlantic Seafood A/S	8122
26	Borkowski & Rosnes A/S	8124
27	Brødrene Aasjord A/S	8125
28	Brødrene Eilertsen A/S	8126
31	Christiansen Partner A/S	8129
32	Clipper Seafood A/A	8130
33	Coast Seafood A/S	8131
35	Dafjord Laks A/S	8133
36	Delfa Norge A/S	8134
39	Domstein Salmon A/S	8136
41	Ecco Fisk & Delikatesse	8138

N. impegno	Ragione sociale	Codice addizionale TARIC
42	Edvard Johnsen A/S	8139
43	Eurolaks AS	8140
44	Euronor AS	8141
46	Fiskeforsyningen AS	8143
47	Fjord Aqua Group AS	8144
48	Fjord Trading Ltd AS	8145
50	Fossen AS	8147
51	Fresh Atlantic AS	8148
52	Fresh Marine Company AS	8149
53	Fryseriet AS	8150
58	Grieg Seafood AS	8300
60	Haafa fisk AS	8302
61	Hallvard Lerøy AS	8303
62	Herøy Filetfabrikk AS	8304
66	Hydro Seafood Sales AS	8159
67	Hydrotech-gruppen AS	8428
72	Inter Sea AS	8174
75	Janas AS	8177
76	Joh. H. Pettersen AS	8178
77	Johan J. Helland AS	8179
79	Karsten J. Ellingsen AS	8181
82	Labeyrie Norge AS	8184
83	Lafjord Group AS	8185
85	Leica Fiskeprodukter	8187
87	Lofoten Seafood Export AS	8188
92	Marine Seafood AS	8196
93	Marstein Seafood AS	8197

N. impegno	Ragione sociale	Codice addizionale TARIC
96	Memo Food AS	8200
99	Myre Sjømat AS	8203
100	Naco Trading AS	8206
101	Namdal Salmon AS	8207
104	Nergård AS	8210
105	Nils Williksen AS	8211
107	Nisja Trading AS	8213
108	Nor-Food AS	8214
111	Nordic Group ASA	8217
112	Nordreisa Laks AS	8218
113	Norexport AS	8223
114	Norfi Produkter AS	8227
115	Norfood Group AS	8228
116	Norfra Eksport AS	8229
119	Norsk Akvakultur AS	8232
120	Norsk Sjømat AS	8233
121	Northern Seafood AS	8307
122	Nortrade AS	8308
123	Norway Royal Salmon Sales AS	8309
124	Norway Royal Salmon AS	8312
128	Norwell AS	8316
130	Nova Sea AS	8235
134	Ok-Fish Kvalheim AS	8239
137	Pan Fish Sales AS	8242
140	Polar Seafood Norway AS	8247
141	Prilam Norvège AS	8248
142	Pundslett Fisk	8251

N. impegno	Ragione sociale	Codice addizionale TARIC
144	Rolf Olsen Seafood AS	8254
145	Ryfisk AS	8256
146	Rørvik Fisk- og fiskematforretning AS	8257
147	Saga Lax Norge AS	8258
148	Saga Lax Nord A/S	8259
151	Sangoltgruppa AS	8262
154	Sea Eagle Group AS	8265
155	Sea Star International AS	8266
156	Sea-Bell AS	8267
157	Seaco AS	8268
158	Seacom AS	8269
160	Seafood Farmers of Norway Ltd AS	8271
161	Seanor AS	8272
162	Sekkingstad AS	8273
164	Sirena Norway AS	8275
165	Kinn Salmon AS	8276
167	SL Fjordgruppen AS	8278
172	Stjernelaks AS	8283
174	Stolt Sea Farm AS	8285
175	Storm Company AS	8286
176	Superior AS	8287
178	Terra Seafood AS	8289
180	Timar Seafood AS	8294
182	Torris Products Ltd AS	8298
183	Troll Salmon AS	8317
187	Vie de France Norway AS	8321
188	Vikenco AS	8322
189	Wannebo International AS	8323
190	West Fish Norwegian Salmon AS	8324

REGOLAMENTO (CE) N. 132/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 2630/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera d),
considerando che il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione⁽²⁾ stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98⁽⁴⁾, stabilisce modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari;
considerando che, al fine di assicurare un'efficace collaborazione tra le autorità responsabili dei controlli nel settore bovino, è importante, qualora vengano riscontrate infrazioni al regolamento (CE) n. 820/97, provvedere alla trasmissione delle copie delle relazioni stese in seguito alle ispezioni, a norma del regolamento (CE) n. 2630/97,

alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3887/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2630/97 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Qualora vengano riscontrate infrazioni al regolamento (CE) n. 820/97, copie delle relazioni di cui al paragrafo 5 vengono inviate tempestivamente alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3887/92.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 133/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 1999
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1354/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 ⁽⁴⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1685/95 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo;

considerando che, in base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 20 gennaio 1999, la quantità ancora disponibile per il periodo fino al 15 marzo 1999, di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE)

n. 1685/95, rischia di essere superata, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che, di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate tra il 16 e il 19 gennaio 1999 e sospendere fino al 15 marzo 1999 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate tra il 16 e il 19 gennaio 1999 nel quadro del regolamento (CE) n. 1685/95, sono rilasciati nella misura del 30 % dei quantitativi richiesti.

2. Fino al 15 marzo 1999, sono sospesi il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 20 gennaio 1999, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 22 gennaio 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 186 del 16. 7. 1997, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 134/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1999

che modifica i regolamenti (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata e (CEE) n. 139/81 che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1680/98⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate

nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1680/98, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che l'Australia ha designato un nuovo organismo responsabile dell'emissione dei certificati di autenticità; che è pertanto necessario modificare in conformità l'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97 e del regolamento (CEE) n. 139/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97, l'organismo «Department of primary industries and Energy» è sostituito da «Department of Agriculture, Fisheries and Forestry — Australia».

Articolo 2

Il testo dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 139/81 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità

Paesi terzi	Organismo emittente	
	Nome	Indirizzo
Argentina	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), Dirección General de Mercados Ganaderos	Paseo Colón 922 1 ^{er} Piso Oficina 146 (1063) Buenos Aires Argentina
Australia	Department of Agriculture, Fisheries and Forestry — Australia	PO Box 858 Canberra, ACT 2601
Botswana	Ministry of Agriculture, Department of Animal Health and Production	Principal Veterinary Officer (Abattoir) Private Bag 12 Lobatse

⁽¹⁾ GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 15 del 17. 1. 1981, pag. 4.

Paesi terzi	Organismo emittente	
	Nome	Indirizzo
Nuova Zelanda	New Zealand Meat Producers Board	110 Featherston Street Box 121 Wellington
Swaziland	Ministry of Agriculture	PO Box 162 Mbabane
Uruguay	Instituto Nacional de Carnes (INAC)	Rincón 459, Montevideo
Sudafrica	South African Livestock and Meat Industries Control Board	Hamilton and Vermeules Streets Pretoria
Zimbabwe	Ministry of Agriculture Department of Veterinary Services	PO Box 8012 Causeway Harare Zimbabwe
Namibia	Ministry of Agriculture, Water and Rural Development, Directorate of Veterinary Service	Private Bag 12002 Auspanplatz Windhoek 9000 Namibia»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 135/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 1999

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,
considerando che le domande presentate per i prodotti contemplati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato I, presentati

per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

2. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato III b del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato II, presentati per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, è applicato il coefficiente di attribuzione indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 185 del 30. 6. 1998, pag. 21.

ALLEGATO I

Numero d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1374/98	Numero d'ordine TARIC	PERIODO: gennaio — marzo 1999 Coefficiente di attribuzione
36	09.4590	0,0056
37	09.4599	0,0029
39	09.4591	0,1429
40	09.4592	0,0108
41	09.4593	0,0305
42	09.4594	0,0081
44	09.4595	0,0053
47	09.4596	0,0022

ALLEGATO II

Numero d'ordine all'allegato III B del regolamento (CE) n. 1374/98	Numero d'ordine TARIC	PERIODO: gennaio — giugno 1999 Coefficiente di attribuzione
13	09.4101	1,0000

REGOLAMENTO (CE) N. 136/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 1999
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/1999⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato indu-

cono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9. 1. 1999, pag. 39.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA*

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A	Categoría C				
Medlemsstat eller region	Kategori A	Kategori C				
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A	Kategorie C				
Κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους	Κατηγορία Α	Κατηγορία Γ				
Member States or regions of a Member State	Category A	Category C				
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A	Catégorie C				
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A	Categoria C				
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A	Categorie C				
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A	Categoria C				
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A	Luokka C				
Medlemsstater eller regioner	Kategori A	Kategori C				
	U	R	O	U	R	O
France						×
Great Britain					×	
Ireland				×	×	×
Northern Ireland				×	×	×

REGOLAMENTO (CE) N. 137/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 1999
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	44,00
1107 10 99 9000	69,70
1107 20 00 9000	81,80

REGOLAMENTO (CE) N. 138/1999 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	44,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	41,25
1001 90 99 9000	03	22,00	1101 00 15 9150	01	38,00
	02	0	1101 00 15 9170	01	35,00
1002 00 00 9000	03	64,00	1101 00 15 9180	01	32,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	44,75	1102 10 00 9500	01	82,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	30,00 (2)
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	27,00 (2)
1005 90 00 9000	03	39,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	30,00 (2)
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Liechtenstein.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 139/1999 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 1999****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2850/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2850/98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 gennaio 1999 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2850/98, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 69,85 EUR per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 15 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 358 del 31. 12. 1998, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 140/1999 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 1999****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2849/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2849/98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 gennaio 1999 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2849/98, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 74,86 EUR per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 10 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 358 del 31. 12. 1998, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 141/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1999

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2852/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2852/98 della Commissione ⁽³⁾;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 gennaio 1999 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2852/98, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 77,94 EUR per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 100 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 358 del 31. 12. 1998, pag. 55.⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 142/1999 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7, considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2004/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la

cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 gennaio 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 38,88 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 143/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 1999
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena
di cui al regolamento (CE) n. 2007/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,
visto il regolamento (CE) n. 2007/98 della Commissione, del 21 settembre 1998, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2599/98 ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 8,
considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2007/98;
considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 15 al 21 gennaio 1999, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 2007/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 325 del 3. 12. 1998, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 144/1999 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, esclusi alcuni paesi ACP, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1079/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2005/98 ⁽⁶⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 gennaio 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 31,99 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 145/1999 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1746/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7, considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1746/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la

cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 gennaio 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1746/98, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 74,45 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 219 del 7. 8. 1998, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 146/1999 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4, considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1078/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la

cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 gennaio 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 54,88 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 147/1999 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(EUR/t)</i>		<i>(EUR/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	77,66	1104 23 10 9100	83,21
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	66,56	1104 23 10 9300	63,79
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	66,56	1104 29 11 9000	30,99
1102 90 10 9100	73,35	1104 29 51 9000	30,38
1102 90 10 9900	49,88	1104 29 55 9000	30,38
1102 90 30 9100	91,28	1104 30 10 9000	7,60
1103 12 00 9100	91,28	1104 30 90 9000	13,87
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	99,85	1107 10 11 9000	54,08
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	77,66	1107 10 91 9000	87,04
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	66,56	1108 11 00 9200	60,76
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	66,56	1108 11 00 9300	60,76
1103 19 10 9000	51,70	1108 12 00 9200	88,75
1103 19 30 9100	75,80	1108 12 00 9300	88,75
1103 21 00 9000	30,99	1108 13 00 9200	88,75
1103 29 20 9000	49,88	1108 13 00 9300	88,75
1104 11 90 9100	73,35	1108 19 10 9200	42,56
1104 12 90 9100	101,42	1108 19 10 9300	42,56
1104 12 90 9300	81,14	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	30,99	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	102,82
1104 19 50 9110	88,75	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	78,72
1104 19 50 9130	72,11	1702 30 91 9000	102,82
1104 21 10 9100	73,35	1702 30 99 9000	78,72
1104 21 30 9100	73,35	1702 40 90 9000	78,72
1104 21 50 9100	97,80	1702 90 50 9100	102,82
1104 21 50 9300	78,24	1702 90 50 9900	78,72
1104 22 20 9100	81,14	1702 90 75 9000	107,74
1104 22 30 9100	86,21	1702 90 79 9000	74,78
		2106 90 55 9000	78,72

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 148/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1999

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 25.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 9 del 15. 1. 1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	1,365 2,100
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – – negli altri casi	1,975 — 3,038
1002 00 00	Segala	5,170
1003 00 90	Orzo	5,362
1004 00 00	Avena	5,071
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	1,538 5,547 0,911 4,920 5,547
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – negli altri casi	1,538 5,547
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	10,800 10,800 10,800
1006 40 00	Rotture di riso	2,800
1007 00 90	Sorgo	5,362

(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5), modificato.

(2) Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1998

relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro,
ivi compreso l'apprendistato

(1999/51/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che il trattato conferisce alla Comunità la responsabilità di attuare una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi, favorendo in particolare la mobilità delle persone in formazione ed escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

(2) considerando che con la decisione 63/266/CEE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha stabilito i principi generali e ha fissato alcuni obiettivi fondamentali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale; che con la decisione 94/819/CE ⁽⁵⁾ esso ha adottato il programma d'azione Leonardo da Vinci per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea;

(3) considerando che il Consiglio europeo di Firenze ha chiesto alla Commissione di intraprendere uno studio sul ruolo dell'apprendistato nella creazione di posti di lavoro; che il ruolo importante dell'apprendistato è stato messo in evidenza dalla Commissione con la comunicazione «Promuovere la formazione in apprendistato in Europa»;

(4) considerando che, secondo la risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1979 relativa alla formazione in alternanza dei giovani ⁽⁶⁾, gli Stati membri favoriscono lo sviluppo di legami effettivi tra la formazione e l'esperienza sul luogo di lavoro;

(5) considerando che la risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 ⁽⁷⁾ invita gli Stati membri a promuovere la trasparenza delle certificazioni della formazione professionale;

(6) considerando che nelle conclusioni adottate il 6 maggio 1998 ⁽⁸⁾ relative al Libro bianco della Commissione «Insegnare e apprendere. Verso una società conoscitiva» il Consiglio insiste sulla necessaria cooperazione tra la scuola e l'impresa; che negli «Orientamenti in materia di occupazione per il 1998» ⁽⁹⁾ e per il 1999 si chiede agli Stati membri di migliorare le prospettive occupazionali per i giovani, offrendo loro qualifiche rispondenti alle esigenze del mercato; che, in tale contesto, il Consiglio invita gli Stati membri, se necessario, ad istituire sistemi di apprendistato o a svilupparli;

⁽¹⁾ GU C 67 del 3. 3. 1998, pag. 7.

⁽²⁾ Parere espresso il 29 aprile 1997 (GU C 214 del 10.7.1998, pag. 63).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998, pag. 48), posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU C 262 del 19.8.1998, pag. 41) e decisione del Parlamento europeo del 5 novembre 1998 (GU C 359 del 23.11.1998).

⁽⁴⁾ GU 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 29. 12. 1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU C 1 del 3. 1. 1980, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 224 dell'1. 8. 1996, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU C 195 del 6. 7. 1996, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU C 30 del 28. 1. 1998, pag. 1.

- (7) considerando che gli istituti preposti alla formazione, da un lato, e le imprese, dall'altro, possono costituire spazi complementari per l'acquisizione di conoscenze e di competenze generali, tecniche, sociali e personali; che, in tale prospettiva, la formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, contribuisce significativamente ad un migliore inserimento sociale e professionale nella vita attiva e nel mercato del lavoro; che essa può andare a beneficio di varie categorie di persone e dei vari livelli d'istruzione e di formazione, ivi compresi i tipi d'istruzione superiore;
- (8) considerando che la risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla qualità e l'interesse della formazione professionale⁽¹⁾ sottolinea l'importanza della formazione alternata a periodi di lavoro e la necessità di intensificare i periodi di formazione professionale in altri Stati membri, nonché di inserire tali periodi nei programmi nazionali di formazione professionale;
- (9) considerando che, allo scopo di promuovere tale mobilità, è auspicabile istituire un documento denominato «Europass-Formazione» che compri, a livello comunitario, il periodo o i periodi di formazione svolti in un altro Stato membro;
- (10) considerando che occorre assicurarsi della qualità di tali periodi di mobilità transnazionale; che gli Stati membri hanno una responsabilità particolare in materia; che la Commissione, collaborando strettamente con gli Stati membri, dovrebbe predisporre un dispositivo d'informazione reciproca e di coordinamento delle iniziative e dei dispositivi elaborati dagli Stati membri ai fini dell'applicazione della presente decisione;
- (11) considerando che il Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo sull'occupazione ha riconosciuto il ruolo determinante delle piccole e medie imprese (PMI) per la creazione di posti di lavoro duraturi;
- (12) considerando che la formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, presso le microimprese, le PMI e nel settore dell'artigianato costituisce un importante strumento d'inserimento professionale; che occorre tener conto delle loro esigenze specifiche in questo campo;
- (13) considerando che la persona che effettua una formazione dovrebbe essere debitamente informata delle disposizioni pertinenti in vigore nello Stato membro ospitante;
- (14) considerando che la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere ogni forma di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze;
- (15) considerando che nella raccomandazione del 30 giugno 1993 relativa all'accesso alla formazione professionale permanente⁽²⁾ il Consiglio incoraggia l'accesso delle donne e la loro partecipazione effettiva a tale formazione; che occorre pertanto promuovere le pari opportunità in sede di partecipazione ai percorsi europei; che a tal fine devono essere adottati provvedimenti adeguati;
- (16) considerando che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ha il compito di assicurare la coerenza globale tra l'attuazione della presente decisione e i programmi e le iniziative comunitari nel campo dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù;
- (17) considerando che occorre provvedere al controllo permanente di tale attuazione; che, di conseguenza, la Commissione è invitata a presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale su detta attuazione e a formulare ogni proposta necessaria per il futuro;
- (18) considerando che è necessario prevedere, tre anni dopo l'adozione della presente decisione, una valutazione del suo impatto e un bilancio delle esperienze acquisite, che consentano di prendere in considerazione l'eventuale adozione di misure correttive;
- (19) considerando che, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, nella presente decisione è inserito un importo finanziario di riferimento, per facilitare l'introduzione del provvedimento Europass, senza per questo precludere le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato; che il sostegno finanziario fornito attraverso il bilancio comunitario è limitato a una fase iniziale compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004;
- (20) considerando che, in base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3B del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista per l'istituzione del documento «Europass-Formazione» richiedono una misura coordinata sul piano comunitario in ragione della diversità dei sistemi di formazione degli Stati membri; che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di questi obiettivi,

⁽¹⁾ GU C 374 del 30. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 181 del 23. 7. 1993, pag. 37.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione ha per oggetto l'istituzione, in base ai principi comuni definiti all'articolo 3, del documento denominato «Europass-formazione». Esso è destinato ad attestare a livello comunitario il o i periodi di formazione effettuato(i) da una persona che segue una formazione integrata dal lavoro, ivi compreso, l'apprendistato, in uno Stato membro diverso da quello in cui ha luogo la formazione (denominati «percorsi europei»).

2. L'utilizzazione di tale documento e la partecipazione ai percorsi europei sono facoltative e non comportano altri obblighi né conferiscono diritti diversi da quelli definiti dalla presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, tenuto conto delle differenze esistenti negli Stati membri fra i sistemi di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, valgono le seguenti definizioni:

- 1) «percorso europeo»: previo accordo sull'utilizzazione dell'Europass-Formazione, qualsiasi periodo di formazione professionale svolto da una persona in uno Stato membro (Stato membro ospitante) diverso da quello in cui la persona segue una formazione integrata dal lavoro (Stato membro di provenienza) e nell'ambito di tale formazione;
- 2) «persona che segue una formazione integrata dal lavoro»: colui che, indipendentemente dall'età, segue una formazione professionale a qualsiasi livello, ivi compresa l'istruzione superiore. Tale formazione, riconosciuta o attestata dalle autorità competenti nello Stato membro di provenienza secondo le rispettive legislazioni, procedure o prassi in vigore, comporta periodi strutturati di formazione, in un'impresa ed eventualmente in un istituto o centro di formazione, quale che sia la posizione giuridica della persona in questione (parte di un contratto di lavoro, di un contratto di apprendistato, allievo o studente);
- 3) «tutore»: colui che, presso un datore di lavoro privato o pubblico o un istituto o centro di formazione dello Stato membro ospitante, è incaricato di aiutare, informare, guidare e seguire durante il loro percorso europeo le persone che seguono una formazione;
- 4) «Europass-Formazione»: documento attestante che il suo titolare ha effettuato uno o più periodi di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, in un altro Stato membro, secondo le modalità di cui alla presente decisione;

- 5) «organismo d'accoglienza»: organismo dello Stato membro ospitante (in particolare, datore di lavoro privato o pubblico, istituto o centro di formazione) con cui è stato istituito un partenariato con l'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza per effettuare un percorso europeo.

Articolo 3

Contenuto e principi comuni

Le seguenti condizioni si applicano all'utilizzazione dell'Europass-Formazione:

- 1) ogni percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato membro di provenienza secondo la legislazione, le procedure o le prassi applicabili in tale Stato;
- 2) l'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza e l'organismo d'accoglienza stabiliscono, nell'ambito del partenariato, il contenuto, gli obiettivi, la durata e le modalità del percorso europeo;
- 3) il percorso europeo è seguito e controllato da un tutore.

Articolo 4

Europass-Formazione

1. Il documento comunitario d'informazione denominato «Europass-Formazione», il cui contenuto e la cui presentazione sono descritti nell'allegato, viene rilasciato dall'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza a chiunque effettui un percorso europeo.
2. L'Europass-Formazione:
 - a) precisa la formazione professionale seguita, nell'ambito della quale è stato effettuato il percorso europeo, nonché la qualifica o il diploma, il titolo o qualsiasi altro certificato conseguito durante la formazione;
 - b) specifica che il percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato membro di provenienza secondo la legislazione, le procedure o le prassi applicabili in tale Stato;
 - c) identifica il contenuto del percorso europeo, fornendo informazioni pertinenti sull'esperienza professionale o la formazione seguita durante il percorso nonché, se del caso, le competenze acquisite e il metodo di valutazione delle stesse;
 - d) indica la durata del percorso europeo organizzato dall'organismo d'accoglienza durante l'esperienza professionale o la formazione;
 - e) identifica l'organismo d'accoglienza;
 - f) identifica la funzione del tutore;

g) è rilasciato dall'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza. Esso contiene, per ciascun percorso europeo, un'attestazione che è parte integrante dell'Europass-Formazione, compilata dall'organismo d'accoglienza e firmata da quest'ultimo e dal beneficiario.

Articolo 5

Coerenza e complementarità

Nel rispetto delle procedure previste dai programmi e dalle iniziative comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, ed entro i limiti delle risorse a questi assegnati, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza globale fra l'attuazione della presente decisione e tali programmi e iniziative.

Articolo 6

Misure d'incoraggiamento e di accompagnamento

1. La Commissione assicura la realizzazione, la diffusione ed il controllo adeguati degli «Europass-Formazione» in stretta cooperazione con gli Stati membri. A tal fine, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi preposti all'attuazione a livello nazionale, in stretta cooperazione con le parti sociali nonché, se del caso, con gli organismi rappresentativi della formazione integrata dal lavoro.

2. A tal fine, ciascuno Stato membro adotta misure per:

- a) facilitare l'accesso all'Europass-Formazione diffondendo le informazioni necessarie;
- b) permettere una valutazione delle azioni eseguite; e
- c) favorire pari opportunità, in particolare sensibilizzando tutte le persone interessate.

3. In stretta cooperazione con gli Stati membri, la Commissione predispose un sistema di reciproca informazione e di coordinamento.

4. Nell'attuare le disposizioni della presente decisione, la Commissione e gli Stati membri tengono conto dell'importanza delle PMI e dell'artigianato, nonché delle loro esigenze specifiche.

Articolo 7

Finanziamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004, l'importo finanziario di riferimento necessario è pari a 7,3 milioni di ECU.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 8

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 9

Valutazione

Tre anni dopo l'adozione della presente decisione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua attuazione, valuta l'impatto della presente decisione sulla promozione della mobilità nella formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, propone eventuali misure correttive per renderne più efficace l'azione e formula qualunque proposta reputi necessaria, anche in materia di bilancio.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN

ALLEGATO

«EUROPASS-FORMAZIONE»

Descrizione del documento

Il documento si presenta nella forma di un libretto formato A5.

Esso comprende, oltre alla copertina, 12 pagine.

Prima pagina di copertina

In questa pagina devono figurare:

- il termine «Europass-Formazione»;
- l'emblema della Comunità europea.

Seconda pagina di copertina

Presentazione generale dell'«Europass-Formazione» (lingua nella quale è stata effettuata la formazione nello Stato membro di provenienza).

«Il presente documento comunitario d'informazione "Europass-Formazione" è conforme alla decisione 1999/51/CE del Consiglio dell'Unione europea relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato (GU L 17 del 22. 1. 1999, pag. 45). Esso (articolo 1 della decisione) attesta a livello comunitario il periodo o i periodi di formazione effettuato(i) da una persona che segue una formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, in uno Stato membro diverso da quello in cui ha luogo la formazione.

Esso è rilasciato da ... (organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza).

(Data e firma)»

Pagina 1 (lingua dell'istituto di provenienza)

Identità del beneficiario:

- cognome,
- nome,
- firma.

Nella terza pagina di copertina figurano le varie voci nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

Pagina 2 (lingua dell'organismo di accoglienza)

Percorso europeo 1

- a) Formazione professionale seguita;
- b) questo percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato membro di provenienza;
- c) contenuto del percorso europeo con informazioni pertinenti sull'esperienza professionale o sulla formazione seguita durante tale percorso e, se del caso, competenze acquisite e metodo di valutazione;
- d) durata del percorso europeo;
- e) indicazione dell'organismo di accoglienza;
- f) cognome e funzione del tutore;
- g) firma dell'organismo di accoglienza e del beneficiario.

Pagina 3 (lingua dell'istituto di provenienza)

Percorso europeo 1

Gli stessi elementi della pagina 2 nella lingua dell'istituto di provenienza.

Pagina 4 (lingua del beneficiario)

Percorso europeo 1

Gli stessi elementi della pagina 2 nella lingua del beneficiario se quest'ultima è diversa da quella utilizzata nelle pagine 1 e 2, purché sia una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

Pagine 5, 6 e 7

Percorso europeo 2 (se necessario)

Pagine 8, 9 e 10

Percorso europeo 3 (se necessario)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

recante modifica della decisione 97/252/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(1998) 4540]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/52/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 4,

considerando che con decisione 95/340/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/584/CE ⁽⁴⁾, è stato stabilito un elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte;

considerando che, per i paesi che figurano su tale elenco, le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di latte e di prodotti a base di latte sono state fissate con decisione 95/343/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/115/CE ⁽⁶⁾;

considerando che la decisione 97/252/CE della Commissione ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/394/CE ⁽⁸⁾, ha fissato gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le

importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano;

considerando che la Commissione ha ricevuto dall'Islanda, dall'Estonia e dalla Polonia elenchi di stabilimenti accompagnati da garanzie circa la loro conformità ai pertinenti requisiti sanitari della Comunità e che, in caso di inosservanza di tali garanzie da parte di uno stabilimento, potrebbero essere sospese le attività di esportazione di quest'ultimo nella Comunità europea;

considerando che un'ispezione comunitaria in loco ha permesso di constatare per l'Estonia la conformità di uno stabilimento ai requisiti fissati dalla normativa comunitaria;

considerando che un'ispezione comunitaria in loco ha permesso di constatare per la Polonia la conformità di 5 stabilimenti, per i processi di fabbricazione di certi prodotti, ai requisiti fissati dalla normativa comunitaria;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/252/CE è completato dall'allegato della presente decisione per quanto riguarda l'Islanda, l'Estonia e la Polonia.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 289 del 28. 10. 1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 200 del 24. 8. 1995, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 255 del 9. 10. 1996, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 200 del 24. 8. 1995, pag. 52.

⁽⁶⁾ GU L 42 del 13. 2. 1997, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 101 del 18. 4. 1997, pag. 46.

⁽⁸⁾ GU L 176 del 20. 6. 1998, pag. 28.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

País: ISLANDIA / Land: ISLAND / Land: ISLAND / Χώρα: ΙΣΛΑΝΔΙΑ / Country: ICELAND /
Pays: ISLANDE / Paese: ISLANDA / Land: IJSLAND / País: ISLÁNDIA / Maa: ISLANTI /
Land: ISLAND

1	2	3	4	5	6
IS-109	MJOLKURSAMLAG KEA	AKUREYRI			

País: ESTONIA / Land: ESTLAND / Land: ESTLAND / Χώρα: ΕΣΘΟΝΙΑ / Country: ESTONIA /
Pays: ESTONIE / Paese: ESTONIA / Land: ESTLAND / País: ESTÓNIA / Maa: VIRO /
Land: ESTLAND

1	2	3	4	5	6
102	AS PÖLVA PIIM	PÖLVA	PÖLVAMAA		*

País: POLONIA / Land: POLEN / Land: POLEN / Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ / Country: POLAND /
Pays: POLOGNE / Paese: POLONIA / Land: POLEN / País: POLÓNIA / Maa: PUOLA /
Land: POLEN

1	2	3	4	5	6
023/ML	SPOLDZIELCZA MLECZARNIA «SPOMLEK»	RADZYN PODLASKI		Autorizzato unicamente per i seguenti prodotti: latte scremato in polvere, latte intero in polvere, siero di caglio in polvere, burro, formaggio stagionato	*
259/ML	SPOLDZIELNIA MLECZARSKA «MLEKOVITA»	WYSOKIE MAZOWIECKIE		Autorizzato unicamente per i seguenti prodotti: burro, latte in polvere, formaggio stagionato	*
263/ML	SPOLDZIELNIA MLECZARSKA KURPIANKA	KOLNO		Autorizzato unicamente per i seguenti prodotti: formaggio stagionato	*
390/ML	PHZ «LACPOL» ZAKLAD PRZETWORSTWA KAZEINY	MUROWANA GOSLINA		Autorizzato unicamente per i seguenti prodotti: caseinato di sodio e caseinato di calcio, caseina estrusa, concentrato proteico di latte intero	*
477/ML	PPHU «LACTOPOL»	SUWALKI		Autorizzato unicamente per i seguenti prodotti: siero in polvere, latte scremato in polvere	*

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che modifica la decisione 98/587/CE concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario

[notificata con il numero C(1998) 4544]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

(1999/53/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che è opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento che sono stati designati a livello comunitario per l'espletamento dei loro compiti e funzioni;

considerando che la decisione 98/587/CE della Commissione, del 9 ottobre 1998, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario ⁽³⁾, prevede disposizioni per la concessione di un aiuto finanziario ad alcuni laboratori comunitari di riferimento; che tali disposizioni devono comprendere la presentazione alla Commissione di una relazione tecnica sull'espletamento dei compiti e delle mansioni di ciascuno di questi laboratori;

considerando che la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie di animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA ⁽⁵⁾, ha designato l'Institute for Animal Health di Pirbright, nel Regno Unito come laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini; che la stessa direttiva ha definito i compiti e le funzioni che il laboratorio deve espletare;

considerando che la concessione dell'aiuto comunitario è subordinato all'espletamento delle funzioni e dei compiti pertinenti da parte del laboratorio in questione;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto comunitario deve essere concesso per un periodo di un anno;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nella decisione 98/587/CE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15bis

1. La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario destinato al laboratorio di Pirbright per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolare dei suini.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 55 000 ecu per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998.»

2. All'articolo 16, lettera b), della decisione 98/587/CE, dopo i termini «dei documenti giustificativi» sono aggiunti i termini «e di una relazione tecnica».

Articolo 2

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 282 del 20. 10. 1998, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1.